



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 70 del reg. Data 30/12/2016	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS.267/00, A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BOLZANO N.235/2016 DEPOSITATA IL 18/08/2016.
---	--

L'anno **duemilasedici**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,30 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prosecuzione, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio	X	
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo	X	
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella	X		ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero	X		CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco	X	
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 15

In carica n. 20 Assenti n. 5

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Leonardi, Sterrantino e Corvaia.
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Cilona e l'Ass. Carella.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 12 dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente come oggetto: " Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n.235/2016 depositata il 18/08/2016".

Come richiesto dal Cons. Composto si riporta nel presente verbale la dichiarazione di voto da egli resa con riferimento al verbale della deliberazione avente ad oggetto: " Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n.797/16 depositata il 31/05/16": - Il Cons. Composto fa dichiarazione di voto e afferma che non si è in grado di votare, in quanto la notifica dell'ordine del giorno è avvenuta soltanto oggi, alle ore 10,30, contrariamente a quanto disposto in merito dal Regolamento dei lavori del Consiglio Comunale ed alla Legge, secondo cui i consiglieri comunali debbono essere posti nelle condizioni di poter votare -.

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti il punto/12 dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente per oggetto: " Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n.235/2016 depositata il 18/08/2016".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

DELIBERA

DI APPROVARE l'unità proposta avente per oggetto:" Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n.235/2016 depositata il 18/08/2016".

Successivamente,

Il Presidente invita il Consiglio a votare sull'immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

DELIBERA

DI APPROVARE l'immediata esecutività.



Comune di Taormina

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° del registro	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del
Data	Giudice di Pace di Bolzano n. 235/2016 depositata il 18/08/2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA SU PROPOSTA DEL SINDACO

REMESSO :

- Con atto di citazione depositato in data 06/10/2015 la ditta AVIS BUDGET SPA, convenivano dinnanzi al Giudice di Pace di Bolzano, il Comune di Taormina, Equitalia Sud S.P.A, Equitalia Nord S.P.A. per proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso n. 8 cartelle di pagamento;
- Che l'ente creditore risulta essere il Comune di Taormina, poiché la causale richiesta nelle suddette cartelle, riguarda una serie di verbali di violazione al C.D.S.;
- Il Giudice di Pace di Bolzano con sentenza n. 235/2016 del 20/01/2016, depositata il 18/08/2016, notificata a mezzo pec il 06/09/2016, ha annullato le suddette cartelle esattoriali e ha condannato il Comune di Taormina alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in €. 1.000.00 per onorario, in €. 545,00 per anticipazioni, 15% spese generali, oltre IVA e CPa sulle poste a ciò soggette come per legge;

CONSIDERATO:

- Che la fattispecie in questione integra la previsione di cui all'art. 194, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, trattandosi di sentenza esecutiva;
- Che la giurisprudenza consolidata della Corte dei conti ha sempre messo in risalto la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre ipotesi previste dall'art. 194 TUEL: " nel caso di sentenza di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'andamento ed il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria", avendo la delibera consiliare lo scopo di " riportare all'interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese" – tra l'altro (CORTE DEI CONTI, Sez. Contr. Reg. Sicilia parere 13/5/15, n. 177);

RITENUTO:

- Di dover procedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett a), del D. Lgs n. 267/2000, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui trattasi, il cui ammontare complessivo è pari ad €. 2.004,12, a titolo di spese di giudizio, in favore della Ditta AVIS BUDGET S.P.A. così suddiviso:

onorario	€.1.000,00
spese forf. 15%	€. 150,00
cpa 4%	€. 46,00
iva 22%	€. 263,10
spese	€. 545,00
totale	€.2.004,12

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;
2. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, il debito fuori bilancio ammontante ad €. 2.004,12 in favore della Ditta AVIS BUDGET S.P.A, scaturente dalla sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n. 235/2016 depositata il 18/08/2016 notificata a mezzo pec il 06/09/2016;
3. Di imputare la spesa complessiva ammontante ad €. 2.004,12 allo stanziamento iscritto in bilancio alla missione 1 programma 0111 macroaggregato 1.10 del bilancio sul bilancio 2016-2018;
4. Di dare atto che l'obbligazione di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata e sarà esigibile nel 2017;
5. Dare mandato al Dirigente dell'Ufficio Contenzioso di provvedere agli adempimenti consequenziali.
6. Di trasmettere il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.

Taormina, 28/12/2016

Il Responsabile del Procedimento
S. Scarcella

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L.R. 30/00

28 DIC. 2016

Il Responsabile del Contenzioso
Arch. Lucia Calandruccio

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile

Li 28.12.2016

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto

Missione 01
PROGRAMMA 0111
MACROAGGREGATO 1.10
PRENT. 19/17

ap



SENT. N./URTEIL Nr.

235/16

RG. N. / ALLGE. REG. NR.

4149/15

REP. N.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUDICE DI PACE DI BOLZANO

ESENTE DALL'IMPOSTA DI REGISTRO

NON ESENTE

La Giudice di Pace di Bolzano,

avv. Alessandra Demetz

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta sub n. 4149/15 R.G. promossa da

AVIS BUDGET ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 39100 Bolzano, via Roma n. 96, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Lucarelli con domicilio eletto presso lo studio in 00147 Roma, via Leon Pancaldo n. 26, giusta delega in atti;

parte attrice

contro

1) **EQUITALE SUD S.P.A.**, Concessionario del Servizio Nazionale Riscossione della Provincia di Roma, in persona del suo responsabile del contenzioso esattoriale dott. Nicola Pullano, con sede legale in Roma, via di Tor Marancia n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Ghia, con domicilio eletto presso lo studio in 00184 Roma, via delle Quattro Fontane n. 10, giusta delega in atti;

parte convenuta

2) **COMUNE DI TAORMINA**, in persona del Sindaco pro tempore, con



sede in 98039 Taormina (ME), corso Umberto I, n. 219;

3) **EQUITALIA NORD S.P.A.**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in 20126 Milano, via dell'Innovazione n. 1/b;

parti convenute contumaci

Oggetto: opposizione a cartella esattoriale ex art. 615 c. 1 c.p.c.

Causa assegnata a sentenza all'udienza del 20 gennaio 2016 sulle seguenti

conclusioni

del procuratore di parte attrice, come da atto di citazione:

"Voglia la S.V. Ill.ma, contrariis reiectis, sussistendo i gravi motivi richiesti dall'art. 615 comma 1 ultimo capoverso

In via preliminare


1. *sospendere l'efficacia esecutiva delle cartelle n. 021 2015 00030199 27, n. 021 2015 00030200 28, n. 068 2015 00458985001, n. 077 2015 0012460172001, n. 068 2015 0049834311001, n. 097 2015 0101230477001, n. 097 2015 01019576 02 001, n. 097 2015 01049607 87 001 ai sensi dell'art. 615 comma 1 ultimo capoverso;*

2. *accertare e dichiarare all'atto dell'udienza di trattazione la carenza di legittimazione passiva dell'opponente e dichiarare, quindi, non dovute le somme indicate nell'atto impugnato;*

Nel merito

1. *accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c., l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione nei confronti della parte opponente, per tutti i motivi sopra dedotti, argomentati e provati;*

2. *dichiarare la conseguente nullità o illegittimità o inefficacia delle*




cartelle n. 021 2015 00030199 27, n. 021 2015 00030200 28, n. 068 2015 00458985001, n. 077 2015 0012460172001, n. 068 2015 0049834311001, n. 097 2015 0101230477001, n. 097 2015 01019576 02 001, n. 097 2015 01049607 87 001 emesse nei confronti della società Avis Budget Italia S.p.A. e le relative sanzioni pecuniarie;

3. accertare e dichiarare decaduto il diritto dell'Ente creditore a richiedere il pagamento degli importi relativi alla sanzione amministrativa e alla maggiorazione indicate nella cartella di pagamento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari."

Del procuratore di parte convenuta Equitalia Sud S.p.a., come in comparsa di costituzione e risposta:

"insiste affinché il Giudice, rilevata la mancanza di legittimazione passiva di Equitalia Sud S.p.A. in merito alla formazione della sanzione ed agli atti prodromici a quelli impugnati, Voglia:

- in via preliminare, rilevare la propria incompetenza per valore ex art. 7 c.p.c. e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione;
- in via principale, rigettare le domande formulate nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. in quanto infondate in fatto ed in diritto e confermare la legittimità degli atti impugnati;
- sempre in via principale, condannare l'opponente alle spese di lite, oltre onorari, Iva e Cpa;
- in subordine e nella denegata ipotesi di annullamento degli atti impugnati la scrivente difesa insiste comunque affinché Equitalia Sud S.p.A. venga tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, data la sua carenza di legittimazione passiva in merito alle eccezioni



formulate.

Rammentiamo infatti che la solidarietà prevista dall'art. 1292 c.c. presuppone che la stessa sia prevista da una specifica disposizione normativa o dalla volontà delle parti. Nel caso di specie e, più in generale, in tema di riscossione esattoriale nessuna norma, né accordo tra Equitalia Sud S.p.A. e l'Amministrazione titolare del credito stabilisce tale principio."

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione in opposizione ex art 615 c.p.c. dd. 06.10.2015 parte attrice, come sopra rappresentata e difesa, citava avanti al Giudice di Pace di Bolzano il Comune di Taormina, Equitalia Nord S.p.a. ed Equitalia Sud S.p.a., opponendosi ad otto cartelle di pagamento emesse da Equitalia Nord S.p.a ed Equitalia Sud S.p.a. per conto del Comune di Taormina e precisamente:

cartelle di pagamento n. **021 2015 00030199 27** emessa da Equitalia Nord S.p.a. per un totale di € 31.734,51 (all. n. 1), n. **021 2015 00030200 28** emessa da Equitalia Nord S.p.a. per un totale di € 13.743,89 (all. n. 3), n. **097 2015 0101230477001** emessa da Equitalia Sud S.p.a. per un totale di € 149,33 (all. n. 5), n. **097 2015 01019576 02 001** emessa da Equitalia Sud S.p.a. per un totale di € 271,37 (all. n. 7), n. **097 2015 01049607 87 001** emessa da Equitalia Sud S.p.a. per un totale di € 149,36 (all. n. 9), n. **077 2015 0012460172001** emessa da Equitalia Nord S.p.a. per un totale di € 146,58 (all. n. 11), n. **068 2015 00458985001** emessa da Equitalia Nord S.p.a. per un totale di € 154,37 (all. n. 13) e n. **068 2015 0049834311001**, emessa da Equitalia




Nord S.p.a. per un totale di € 147,96 (all. n. 15), in seguito alla notifica di alcuni verbali di contravvenzione al C.d.S. elevati dalla Polizia Municipale del Comune di Taormina.

Parte attrice premetteva:

- che l'ente creditore risulta essere il Comune di Taormina e la causale della richiesta, come descritto nelle suddette cartelle, riguarda una serie di verbali di violazione al codice della strada;
- che a tenore dell'art. 206 del C.d.S. la riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie è regolata dall'art. 27 della legge n. 689/81, che richiama espressamente le norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in particolare il D.P.R. n. 602/73 e successive integrazioni e modificazioni;
- che con costanti e consolidate decisioni la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazione del codice della strada, per l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c il Giudice competente deve ritenersi il Giudice di Pace (Cass. n. 15149/2005).

In via preliminare eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva come destinataria degli atti impugnati, avendo provveduto a comunicare correttamente i dati degli effettivi trasgressori in osservanza del combinato disposto di cui agli artt. 196 e 84 c.d.s.

Nel merito rilevava come la cartella di pagamento, emessa nei confronti dell'attrice, nella sua qualità di proprietaria e, quindi obbligata in solido, ex art. 196 C.d.S., non sarebbe legittima, in quanto questo articolo andrebbe interpretato in relazione all'art. 84 C.d.S.,



quale prevede che, qualora il veicolo venga concesso in locazione senza conducente, per le violazioni del codice della strada risponde solidalmente il locatario.

Considerato, quindi, che parte attrice svolge come scopo sociale il noleggio di autoveicoli senza conducente, essa non potrebbe essere ritenuta responsabile in solido, come mera proprietaria ai sensi del citato art. 196. Un tanto, oltre ad essere confortato da numerose Circolari del Ministero degli Interni, (Circolari Ministero dell'Interno Prot. M/2419-19 del 26 febbraio 2001, Prot. 300/A/22138/113/2 del 25 marzo 1994, Prot. 300/A/48507/113/2 del 15 gennaio 1994), sarebbe suffragato anche dalla giurisprudenza.


Eccepiva inoltre l'illegittimità della maggiorazione per ritardato pagamento, come applicata nelle impugnate cartelle, nonché l'illegittima duplicazione della sanzione amministrativa.

Dimetteva documentazione probatoria delle sue ragioni e rassegnava le sopra riportate conclusioni.

Si costituiva in giudizio Equitalia Sud S.p.a., eccependo in primo luogo l'incompetenza per valore del Giudice di Pace.

Eccepiva inoltre la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle domande di merito, in quanto Agente della Riscossione, essendo legittimo contraddittore solo l'ente impositore e quindi il Comune di Taormina.

Per quanto concerne l'applicazione delle c.d. maggiorazioni da ritardato pagamento sottolineava che essa è prevista dall'art. 27 legge 689/81 e concludeva come sopra precisato.




In data 20.01.2016 parte attrice opponente contestava quanto *ex adverso* dedotto da Equitalia, perché infondato in fatto ed in diritto ed insisteva nell'accoglimento delle domande spiegate.

La Giudice tratteneva la causa in decisione sulle rassegnate conclusioni.

Nel corso del procedimento è emerso in maniera inconfutabile ed indiscussa che l'opponente opera nella qualità di noleggiatore di autoveicolo senza conducente.

La società opponente nel presente procedimento impugna le cartelle esattoriali sopra indicate, notificatale da Equitalia Nord S.p.a. ed Equitalia Sud S.p.a., entrambe nella loro qualità di Agenti della Riscossione, incaricate della fase esecutiva da parte del creditore, ossia del Comune di Taormina.

L'opposizione è radicata da parte attrice opponente ai sensi dell'art. 615 c.p.c., che, come noto, consente di opporsi all'esecuzione, nei casi in cui si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, come avvenuto nel caso di specie, laddove si contesta invero la legittimità del titolo, mentre l'opposizione avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, ai sensi della speciale disciplina dell'opposizione di cui alla Legge n. 689/1981 (come poi integrata dal D.Lgs. n. 150/2011), è ammissibile solo allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti



sanzionatori.


Per quanto concerne l'eccezione di incompetenza del Giudice adito, questa Giudicante rileva la propria competenza funzionale, come anche ribadito dalla sentenza della Cassazione Civile n. 9482/2012, rigettando la relativa eccezione di incompetenza.

Per quanto concerne la mancata legittimazione passiva dell'Agente di Riscossione va rilevato che nell'atto di citazione, oltre all'originario difetto del titolo esecutivo, parte attrice eccepisce anche l'illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento, nonché l'illegittima duplicazione della sanzione, per cui sussiste la legittimazione passiva anche degli Agenti di Riscossione.

Nel merito, l'atto di citazione in opposizione è fondato e merita accoglimento, con conseguente annullamento delle cartelle esattoriali impugnate.

Va rilevato che nel caso di specie la notificazione ad Avis, quale proprietario delle autovetture contravvenzionate, dei verbali di contestazione emessi dal Comune di Taormina (oggetto delle cartelle impugnate) è avvenuta, ma che, correttamente, la società opponente non impugnava i verbali di contestazione, provvedendo invece tempestivamente a comunicare al Comune di Taormina i dati dei noleggiatori/conducenti delle autovetture sanzionate per la violazione del codice della strada. Un tanto risulta provato dalla documentazione dimessa dall'attrice (vedi lettere di rinotifica dei verbali depositate con l'atto di citazione).

Va, infatti, da subito evidenziata la peculiarità della present




fattispecie, laddove l'immediata identificazione del conducente, ai fini della contestazione per la violazione al codice della strada, non è possibile, atteso che l'iscrizione al P.R.A. del veicolo riconduce inevitabilmente al solo proprietario (nel nostro caso ad Avis).

Conseguentemente, nel caso di locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda ovviamente solo il locatore ed il locatario, pertanto il nominativo di quest'ultimo è noto solo al locatore, al quale spetta comunque l'onere di comunicare e rendere tempestivamente noto al Comune (nel caso de quo quello di Taormina) i dati del locatore/conducente/effettivo trasgressore, perché in caso di omessa comunicazione scatterebbe inevitabilmente il principio generale della solidarietà ex art. 196 C.d.S..

Pertanto, una volta che sia stato identificato il conducente ed i relativi dati comunicati all'Amministrazione Comunale, può sostenersi che, in caso di locazione senza conducente, per effetto del combinato disposto degli articoli 196 e 84 c.d.s., risponde solidamente il locatario. Con tale assunto non appare nemmeno vanificato in concreto il principio della solidarietà, di cui al citato art. 196 C.d.S., atteso che il conducente risulta identificato nel momento in cui il locatore comunica, a seguito della notificazione del verbale di contestazione, i dati del locatario all'Amministrazione Comunale, che potrà agire direttamente nei confronti di quest'ultimo.

In conclusione, quindi, nella fattispecie di locazione senza conducente la responsabilità solidale per le violazioni al codice della strada riguarda il locatario dell'autoveicolo e l'effettivo trasgressore, qualora



risulti effettuata la comunicazione dei dati del locatario da parte del locatore all'Amministrazione Comunale. Si richiamano in tal senso, le Circolari Ministero dell'Interno Prot. M/2419-19 del 26 febbraio 2001, Prot. 300/A/22138/113/2 del 25 marzo 1994 e Prot. 300/A/48507/113/2 del 15 gennaio 1994.

Quindi, vista la prova documentale fornita dall'attrice Avis in ordine all'avvenuta tempestiva comunicazione al Comune di Taormina dei dati dei locatari, l'atto di citazione in opposizione è fondato e merita accoglimento: invero, per le ragioni sopra esposte, le cartelle esattoriali impugnate sono state emesse nei confronti di un soggetto passivo non legittimato, in quanto non responsabile in solido per le violazioni al codice della strada, come riportate e descritte nelle cartelle esattoriali oggetto di opposizione.

Alla luce dei motivi suddetti, l'atto di citazione in opposizione è accolto e per l'effetto vengono annullate le cartelle esattoriali qui impugnate, emesse da Equitalia Nord S.p.a. e da Equitalia Sud S.p.a.

Restano assorbite tutte le altre eccezioni formulate da parte attrice.

Spese del giudizio

Seguono la soccombenza, ma vanno poste a carico del Comune di Taormina, in quanto effettivo creditore, atteso che, come noto, l'Agente della Riscossione è il soggetto preposto unicamente all'esazione delle sanzioni ed accessori contenuti nel ruolo, così come consegnato dall'ente impositore.

Le spese di lite sono liquidate in via equitativa in € 1.000,00, come da dispositivo di sentenza che segue.



P.Q.M.

il Giudice di Pace di Bolzano, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,

accoglie

l'atto di citazione in opposizione e per l'effetto annulla le seguenti cartelle esattoriali: n. 021 2015 00030199 27 emessa da Equitalia Nord S.p.a. per quanto opposto, n. 021 2015 00030200 28 emessa da Equitalia Nord S.p.a. per quanto opposto, n. 097 2015 0101230477001 emessa da Equitalia Sud S.p.a. per quanto opposto, n. 097 2015 01019576 02 001 emessa da Equitalia Sud S.p.a. per quanto opposto, n. 097 2015 01049607 87 001 emessa da Equitalia Sud S.p.a. per quanto opposto, n. 077 2015 0012460172001 emessa da Equitalia Nord S.p.a. per quanto opposto, n. 068 2015 00458985001 emessa da Equitalia Nord S.p.a. per quanto opposto e n. 068 2015 0049834311001, emessa da Equitalia Nord S.p.a. per quanto opposto;

condanna

la parte convenuta COMUNE DI TAORMINA alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in € 1.000,00 per onorario, in € 545,00 per anticipazioni, 15% spese generali, oltre IVA e CAP sulle poste a ciò soggette come per legge.

Così deciso in Bolzano, il 20 gennaio 2016

La Cancelliera/Il Cancelliere
Rag. Frona Cristina

Cristina Frona



La Giudice di Pace

avv. Alessandra Demetz

Alessandra Demetz

Depositato in Cancelleria in data

La Cancelliera/Il Cancelliere

Rag. Frena Cristina

Cristina Frena



Relata di Notifica a mezzo di Posta Elettronica Certificata

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto **Avv. SILVIA LUCARELLI**, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'**Ordine avvocati di Roma**, con studio in **ROMA (RM)** alla **VIA LEON PANCALDO 26 26**, Codice Fiscale: **LCRSLV78C48H501A**, Partita IVA: **08834711007**, in qualità di difensore della Spett. **Avis Budget Italia Spa**, con sede in **BOLZANO * BOZEN (BZ)** alla **via roma n. 96** Partita IVA: **00886991009**

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge l'allegato atto: **Sentenza n. 235/16 nrg 4149/15**, firmato digitalmente, a:

- **Comune di Taormina**, con sede in **TAORMINA (ME)** alla **c.so Umberto,, n. 217**, Partita IVA: **00299100834**, in persona del legale rapp.te pro tempore trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **protocollo@pec.comune.taormina.me.it**, estratto dal seguente Elenco Pubblico: **Registro PP.AA**

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento avanti a: **Giudice di Pace di Bolzano - Bozen**, Giudice: **Demetz**, Numero R.G.: **4149**, Anno: **2015**

ATTESTO

da ultimo che il messaggio PEC, oltre alla presente Relata di Notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici:

1. **Sentenza n. 235/16 nrg 4149/15**, con file denominato **"Doc_SIGP_54146.pdf avis taormina.pdf.p7m"**

Luogo: **ROMA**

Data: **05/09/2016**

Avv. SILVIA LUCARELLI



Protocollo Generale
N° 17536 del 06/09/2016 09:22

Movimento: Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: Posta certificata

Classificazione:

Oggetto: **NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994**

Mittenti

Denominazione

Comune di Residenza

SILVIALUCARELLI@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
Contenzioso	06/09/2016	07/09/2016	Protocollo	COMPETENZA
Funzione 3 - Polizia Locale	06/09/2016		Protocollo	COMPETENZA

Allegati



Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
		relata di notifica avis taormina.pdf.p7m
		TestodelMessaggio.html

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sterrantino Rosaria

IL PRESIDENTE
Sig. Antonio D'Aveni

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carrubba Rossana



E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. on line n. ____/____ del _____ Il responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, _____ 30 DIC. 2016 _____

IL SEGRETARIO GENERALE



